

# **VARIANTE N. 7 AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE DELLA ZONA D2 E RELATIVA 41 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE. VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che questo comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 13 avente contenuto di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 31.08.2000 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2000 e successive varianti;

**VISTA** la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 13, relativa all'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.2014 con la quale è stata adottata la variante n. 7 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 e relativa variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale;

**RICORDATO** che tra gli elaborati facenti parte della variante in oggetto figura il "Rapporto ambientale preliminare di verifica assoggettabilità VAS" di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 119 del 07.08.2014, con la quale sono state individuate le seguenti autorità, con specifiche competenze ambientali, da consultare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006:

- A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia;
- Azienda per i servizi sanitari N. 4 "Medio Friuli";

**VISTA** la richiesta di parere agli Enti di cui sopra trasmessa tramite PEC in data 11.08.2014, rispettivi protocolli 9914 e 9931;

**PRESO ATTO** che, entro il termine previsto sono pervenuti i seguenti pareri:

- A.R.P.A. F.V.G. PEC in data 29.08.2014, prot. 28290, assunto al protocollo comunale 10674 in data 29.08.2014, che prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica del piano in oggetto;
- A.S.S. N. 4 "Medio Friuli", 04.09.2014, prot. 59104, pervenuto in data 08.08.2014 assunto al protocollo 11453, che prevede la non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica del piano in oggetto;

**PRESO ATTO**, altresì, che nel periodo di pubblicazione della variante in parola non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o associazioni, inerenti alla V.A.S.;

**VISTO** l'art. 12, comma 4, del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 che demanda all'autorità competente la valutazione della presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di V.A.S.;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, della LR 16/2008 che individua la Giunta Comunale quale autorità competente a valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente;

**PRESO ATTO** che la variante introduce unicamente alcune limitate modifiche allo zoning ed alle funzioni insediabili nella zona industriale del capoluogo, il tutto comunque all'interno di aree già urbanizzate;

**PRESO ATTO** dei contenuti dell'elaborato specifico denominato "Rapporto ambientale preliminare di verifica assoggettabilità VAS" redatto dal responsabile del Servizio urbanistico ambientale, architetto Paolo Martina e facente parte degli elaborati costituenti la variante n. 7 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 e relativa variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale;

**RISCONTRATO** che dall'elaborato "Rapporto ambientale preliminare di verifica assoggettabilità VAS" emerge che la variante n. 7 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 e relativa variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale:

- *non determina effetti significativi sull'ambiente poiché prevede unicamente un ridisegno interno delle funzioni ammesse ed un piccolissimo inserimento di zona residenziale, il tutto comunque in un ambiente già urbanizzato e antropizzato;*
- *non prevede aumento di suolo da urbanizzare, poiché anche quello attualmente non edificato, è inserito in un ambiente totalmente antropizzato;*
- *non rientra tra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) della citata Direttiva 2001/42/CE.*

**RITENUTO** di concordare con quanto risulta dall'elaborato specifico facente parte della variante e che pertanto, la stessa non abbia effetti significativi sull'ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica, così come normato dal D.Lgs. 152/2006;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

#### **VISTI**

- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- la L.R. 06.05.2005, n. 11;
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi palesi favorevoli, resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. di ritenere, per le motivazioni sopra riportate, che la variante n. 7 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 e relativa variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale non abbiano effetti significativi sull'ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica.
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale delle incombenze relative alla pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con successiva, palese, unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.